PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO PEPE

La seduta comincia alle 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo, l'audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome

Ringrazio gli assessori Nencini, Chinnici e Dentamaro per la loro presenza.

L'argomento del codice delle autonomie territoriali, è molto delicato e molte volte viene, lo dico come parlamentare e come regionalista, bypassato anche da una legislazione frettolosa (fra poco parleremo dei piccoli comuni, ma tempo fa abbiamo parlato dei comuni montani); infatti, esiste un accavallarsi di materie, di normative, di preoccupazioni, di obiettivi, di finalità che vanno comunque disciplinate.

È chiaro, noi sappiamo dalla Costituzione che le regioni vivono radicate nelle autonomie locali, quanto più forte è l'autonomismo, più forte è il regionalismo federalista o solidarista o collaborativo. Sappiamo tutti che uno degli articoli della Costituzione prevede la formazione e la istituzione dei consigli delle autonomie territoriali, ma non molte regioni hanno attuato e normato questo aspetto della Costituzione. Ciò dimostra la rilevanza della materia soprattutto all'interno delle nuove programmazioni, delle nuove finalità e delle nuove questioni economiche e finanziarie degli enti maggiori, che sono appunto le regioni.

Su questi temi, sul provvedimento giacente, vorremmo avere un'informativa da parte delle regioni, in modo da prepararci in una collaborazione e in una dialettica parlamentare a difendere dapprima il valore del regionalismo storico, ma soprattutto anche a difendere con voi la presenza e il ruolo delle amministrazioni territoriali, i comuni, che sono punto di riferimento della democrazia del nostro Paese.

Ringraziandovi ancora per la presenza, vi do la parola per lo svolgimento della relazione.

IDA MARIA DENTAMARO, *Assessore al sud e federalismo della regione Puglia*. Buongiorno a tutti, noi siamo molto interessati a illustrare alcune osservazioni, sperando che nel percorso parlamentare successivo, di questo testo si possa tenere conto.

L'introduzione del presidente già evidenzia un punto dal quale nascono le principali preoccupazioni delle regioni, e cioè la disorganicità della legislazione; questa proposta di legge si inserisce senza essere coordinata in una rosa di altri testi che si sono occupati, sotto vari aspetti, di autonomie territoriali (taluni già approvati come per esempio la legge n. 191 del 2009 – la legge finanziaria – oppure il decreto-legge n. 2 del 2010). Non di meno il testo

attualmente all'esame del Parlamento non è coordinato con questi testi già in vigore prima della sua presentazione – altri invece sono successivi come il decreto-legge n. 78 del 2010 – e si intreccia soprattutto con il percorso attuativo del federalismo fiscale.

Questa è la preoccupazione fondamentale espressa dalle regioni, che comunque hanno sintetizzato in un documento che al termine noi lasceremo naturalmente alla Commissione e che è stato approvato in Conferenza dei presidenti delle regioni all'unanimità.

La prima questione pertanto è l'individuazione delle funzioni fondamentali di comuni e province, dalla quale, come è noto, dipende il sistema di finanziamento sia in fase transitoria che a regime. Questo testo all'esame del Parlamento prevede un elenco distinto completamente diverso da quello provvisorio dell'articolo 21, commi terzo e quarto, della legge n. 42 del 2009, che peraltro è richiamato dal decreto n. 78 del 2010 e che quindi prevede sostanzialmente che ci siano due elenchi distinti di funzioni fondamentali da applicare in tempi diversi. Questo genera una situazione di incertezza notevole dal nostro punto di vista, intanto sotto il profilo dell'esercizio delle competenze legislative e soprattutto, e qui il punto di vista è anche delle autonomie locali, sotto il profilo del finanziamento, perché è evidente che i sistemi di finanziamento sono diversi per le funzioni fondamentali e non fondamentali.

C'è una proposta delle regioni che tende a individuare le funzioni fondamentali in questo testo come specificazione e chiarimento dell'elenco della legge n. 42 del 2009, la legge sul federalismo fiscale, in maniera tale da evitare discrasie e avere sostanzialmente un unico elenco di funzioni fondamentali (espresso in maniera più sintetica nella legge n. 42 e in maniera più dettagliata nel provvedimento in itinere), con un chiarimento esplicito proprio in sede legislativa del fatto che un elenco è la specificazione dell'altro. Si lascerebbero fuori le funzioni più problematiche, individuate in maniera più ambigua da qualche legge vigente, però si chiarirebbe che il sistema di finanziamento, soprattutto in fase transitoria, rimane quello della legge n. 42 del 2009.

In sostanza quindi, per l'elenco sintetico si fa riferimento alla legge n. 42 del 2009, per l'elenco dettagliato al testo *in itinere*, precisando che l'elenco dettagliato non contraddice quello sintetico della legge n. 42 e in ogni caso, si stabilisce una sorta di clausola generale, di clausola di chiusura del sistema di finanziamento che chiarisca, in caso dubbio, l'appartenenza o meno di una funzione al novero delle funzioni fondamentali, in base a un'interpretazione estensiva di queste ultime. Nel dubbio quindi la funzione è considerata fondamentale piuttosto che il contrario.

Questa è la mediazione che è stata raggiunta e condivisa anche dalle autonomie; naturalmente sulle funzioni fondamentali si mantiene salvo il ruolo di programmazione e di coordinamento delle regioni, ma questo è già previsto dalla Costituzione. Questo meccanismo di individuazione delle funzioni fondamentali dovrebbe valere sia per i comuni che per le province.

Ripeto, il senso di tutta questa operazione è quello di una sorta di *reductio ad unum*, di evitare elenchi contraddittori e malamente sovrapposti, o destinati a entrare in vigore in sequenza, quindi creando problemi di diritto intertemporale, di passaggio di competenze, dallo Stato alla regione, anche di competenze legislative, per avere invece un percorso unitario e coerente di attuazione del federalismo fiscale e di realizzazione anche di questo nuovo ordinamento delle autonomie locali.

Seconda questione che sta a cuore alle regioni è la cosiddetta norma sposta funzioni, l'articolo 5 nel testo del disegno di legge. Nel disegno di legge già si prevede che la legge regionale, con un procedimento aggravato, quindi previa intesa sia con gli enti interessati che con la Conferenza unificata, possa appunto spostare funzioni cioè allocarle presso le province seppur di attribuzione comunale e viceversa. Le regioni, ma anche le autonomie

locali, chiedono che la norma sia integrata consentendo alla legge regionale di prevedere uno spostamento diretto dalle province alle unioni di comuni o ad altre forme associative, ad opera della provincia.

Non solo legge regionale aggravata quindi che scambi le competenze, ma anche affidamento diretto dalla provincia, se è previsto dalla legge regionale. Questo a noi starebbe a cuore anche perché sarebbe un modo per incentivare e per favorire l'associazionismo intercomunale, perché magari allettati dalla possibilità di ottenere funzioni in affidamento dalle province, i comuni sarebbero più stimolati. Gli amministratori regionali sanno che un punto su cui ci si va sempre a scontrare quando si tenta di razionalizzare il sistema e di trovare un livello di allocazione ottimale delle funzioni, è la resistenza dei comuni ad associarsi dal basso.

Altra questione. Si chiede di prevedere la possibilità del permanere di articolazioni organizzative regionali anche in campo di funzioni fondamentali, laddove alcuni compiti specifici, pur rientrando nelle funzioni fondamentali dei comuni, però abbiano un'esigenza di unitarietà e di coordinamento tale da consigliarne l'allocazione presso un'articolazione della regione, un ente, un'agenzia, si pensa alle agenzie fondamentalmente. Si chiede quindi che, sia pure in via residuale sia mantenuta questa possibilità da esercitare naturalmente con atto normativo regionale, previa consultazione degli enti locali se si tratta di funzione di carattere generale, o addirittura previo accordo con gli enti interessati se si tratta di funzioni specifiche.

Sull'esercizio associato delle funzioni fondamentali pure ci sono proposte in linea con quello che dicevo poc'anzi, circa l'esigenza di trovare strumenti per incentivare. Comunque le proposte che noi facciamo tendono a limitare al minimo l'ambito della legislazione statale su questo tema che dovrebbe essere tipicamente di competenza legislativa regionale, perché va declinato e modulato in relazione alle specificità dei singoli territori.

Noi chiediamo quindi di sostituire la norma del disegno di legge che prevede due elenchi di funzioni, alcune che possono essere esercitate in forma associata e altre no; chiediamo di sostituirle con una previsione molto più elastica, che contempli la possibilità di esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali e che preveda dal punto di vista dell'organizzazione delle forme associative il fatto che gli organi dell'Unione debbano coincidere necessariamente con organi in carica dei comuni o addirittura delle province, perché è ipotizzabile – perché no – nell'ambito di qualche regione un'associazione tra province e quindi nessuna moltiplicazione di organi nuovi, consigli, nuovi assessori, ma soltanto presidenti, sindaci e assessori già in carica nei singoli enti che si associano che possono ricoprire i corrispondenti ruoli all'interno dell'associazione.

Soltanto a questo quindi dovrebbe essere limitata la normativa statale, per dare un quadro soprattutto volto ad evitare duplicazioni e chiarire che le funzioni attribuite alle Unioni o ad altre forme associative non possono poi continuare a essere svolte anche a livello di ente singolo, quadro minimale, per il resto competenza legislativa regionale anche nella possibilità di prevedere altre forme, perché molte regioni hanno sperimentato sul campo forme efficaci come i distretti, soprattutto nel campo dei servizi socio-sanitari.

Ultimissima questione, ma come si dice ultima ma non per ultima, anzi per noi importantissima, è quella degli enti e degli organismi da sopprimere; ogni amministratore regionale ha già avuto a che fare per esempio con il problema delle comunità montane. Se non si chiariscono bene gli effetti del passaggio soprattutto di personale agli enti destinatari delle funzioni di quelli soppressi, attuare la normativa sull'effettivo conferimento, sull'effettivo decentramento delle funzioni, sarà praticamente impossibile. Mi spiego, quello che noi chiediamo è che il legislatore nazionale chiarisca che, agli effetti del trasferimento di personale e di beni dagli enti

soppressi in attuazione del processo di riorganizzazione, non rilevano le normative sul patto di stabilità interno, sui limiti assunzionali e sui tetti di spesa per il personale. Bisogna cioè, in sostanza, sterilizzare sotto questi tre profili, patto di stabilità, limiti assunzionali e tetto di spesa per il personale, gli effetti del passaggio del personale dagli enti soppressi ad altri che potrebbero essere comuni e province.

Per esempio in Puglia – credo che possa essere utile un esempio di questo tipo – la Corte dei conti ha dato recentemente un parere secondo il quale il personale che è stato trasferito alle province e ai comuni in attuazione del processo di decentramento e che continua a essere retribuito con risorse messe a disposizione dalla regione, anche se è ormai contrattualizzato dagli enti destinatari comuni e province, continua a gravare su di noi, sui poteri regionali, in sostanza dai tre punti di vista che ho detto.

Mi pare evidente che stando così le cose – io sono assessore al decentramento – non decentrerò più nulla perché non posso fare carico alla regione di conseguenze di questo tipo. Tra l'altro segnalo che in altre regioni le rispettive sezioni della Corte dei conti hanno dato parere esattamente opposto.

È assolutamente necessario quindi l'intervento chiarificatore del legislatore statale, perché questo ha impatto sul sistema generale di finanza pubblica, è un intervento che ovviamente noi chiediamo nel senso di salvaguardare i bilanci di tutti gli enti da questi effetti, perché altrimenti questo diventa un ostacolo insormontabile all'attuazione del processo di decentramento e di riallocazione delle funzioni che peraltro l'articolo 12 di questo disegno di legge impone di concludere entro dodici mesi.

Concludo segnalando anche l'esigenza di adeguare questa tempistica.

CATERINA CHINNICI, *Assessore alle autonomie locali della regione Sicilia*. Ritengo che l'intervento dell'onorevole Dentamaro, assessore alla regione Puglia, sia stato veramente completo ed esaustivo in ordine a una posizione condivisa di tutte le regioni e in ordine alle preoccupazioni relative a questa legge e alle richieste delle regioni stesse.

È stato condiviso pienamente quanto già rappresentato dall'assessore della Puglia sotto tutti i profili; la preoccupazione innanzitutto di avere un coordinamento normativo sicuramente l'avvertiamo tutti, perché diventa talvolta veramente complicato e difficile raccordare le normative anche in riferimento ovviamente agli effetti applicativi delle singole norme.

La prima preoccupazione che è stata espressa è da tutti condivisa.

Condivido pienamente tutte le preoccupazioni espresse a proposito dei meccanismi di individuazione delle funzioni, del sistema di trasferimento delle risorse, la questione è stata rappresentata in maniera pienamente esaustiva. Tra l'altro noi siamo della regione Sicilia, una regione a statuto speciale che ha delle specificità che fanno emergere ancora di più taluna delle preoccupazioni rappresentate, ma, ripeto, io ritengo di condividere pienamente quanto è stato detto anche per quanto riguarda la posizione della regione Sicilia.

Peraltro noi della regione Sicilia avvertiamo fortemente – come in altre regioni per la verità e in molti piccoli comuni – questa esigenza di favorire l'associazionismo, che deve essere stimolato anche da questa normativa.

L'impegno che già stiamo portando avanti, sul quale peraltro questa norma ci può essere di ulteriore supporto, è proprio quello di stimolare le forme di associazionismo per ottimizzare il livello dei servizi, perché stiamo già lavorando in questa direzione. Ottimizzare i servizi e razionalizzare le risorse attraverso l'associazionismo per noi è importante.

Concludo quindi condividendo appieno anche per la parte della regione Sicilia il documento che è stato sottoposto alla loro attenzione, condividendo quanto rappresentato dall'assessore alla regione Puglia.

RICCARDO NENCINI, *Assessore alle riforme istituzionali della regione Toscana*.

Intervengo molto rapidamente, considerato che già l'onorevole Dentamaro ha precisato la posizione unanime delle regioni.

Sottolineo due aspetti, che per ragioni di tempo la nostra relatrice ha messo in punto di penna educatamente e riguardano uno le comunità montane e l'altro i consorzi di bonifica.

Sulle comunità montane l'onorevole Dentamaro ha già detto, sottolineo il fatto che si sia di fronte ad una riforma dimezzata, perché già oggi, come risaputo, i presidenti delle comunità montane non hanno nessuna forma di indennità (l'avevano); già oggi le comunità montane non hanno di fatto *status* giuridico, il che ha significato che le comunità montane concorrono direttamente all'accesso ai fondi comunitari: permanendo con una veste ambigua, una veste spogliata, questa opportunità viene completamente a mancare. Permanendo in questa situazione di limbo non avrebbero più la possibilità di concorrere a quell'accesso (quindi, non commento).

L'altra questione riguarda i consorzi di bonifica; se non ricordo male, fino a due o tre anni la competenza del loro scioglimento era in capo alle regioni, ora è tornata allo Stato. Riteniamo che si possa tornare ad competenza regionale, affinché le regioni italiane possano decidere se e a chi affidare un'attività di questa natura.

PRESIDENTE. Le questioni sono due: una è legata alla possibilità per le regioni di procedere o meno allo scioglimento dei consorzi; l'altra è connessa alla necessità di sostenerli. Se sono legati ai beneficiari del territorio, i consorzi, infatti, vanno in grandi difficoltà. Si tratta di un tema da affrontare.

Do ora la parola ai deputati che intendano porre quesiti o formulare osservazioni.

LUCIANO PIZZETTI. Grazie presidente, ho apprezzato l'introduzione, peraltro personalmente anche come gruppo politico condividiamo le osservazioni.

Il tema del chi fa cosa è fondamentale anche in questo, perché a seguire poi ci sono le risorse. Se tutto questo non è chiarito e rimane la legislazione ambigua, è evidente che neanche il processo serio di federalismo può andare a un adeguato compimento.

Prenderemo buona nota pertanto delle indicazioni che sono state fornite (chiediamo se sia possibile avere una documentazione scritta di quanto riferito). Naturalmente nell'*iter* parlamentare cercheremo di essere conseguenti rispetto alle richieste che qui sono state individuate, anche dal punto di vista – ed è importante che le Regioni lo abbiano sottolineato – del tema dell'associazionismo municipale.

Un'unica osservazione: le resistenze un tempo erano segnate dalla tutela della singola autonomia, adesso sono segnate dal fatto che vorrebbero ma non possono, perché non sono incentivati. C'è una percezione diversa anche nelle municipalità e quindi da questo lato occorre che la legislazione intervenga, affidando anche ruoli alle regioni che devono poi governare e dirigere il processo.

Sono da approfondire le questioni che poneva l'assessore Nencini (già il presidente ha dato alcune osservazioni e indicazioni). È una competenza che certamente deve essere in capo alle regioni, perché governare quella partita da un punto di vista nazionale, con le differenziazioni che ci sono anche di interpretazione, è molto complicato, se non sbagliato, per cui è utile che vada in quella direzione che l'assessore auspicava.

Detto questo vi ringrazio, cercheremo di corrispondere nell'atto legislativo alle richieste che sono state avanzate, che mi paiono peraltro molto utili oltre che, cosa che non dà mai fastidio, molto sensate.

ALFONSO MASCITELLI. Anch'io esprimo apprezzamento sulle relazioni che sono state svolte dai nostri auditi e vorrei avanzare una richiesta di chiarimento su un aspetto che a me interessa in modo particolare, cogliendo gli *input* derivanti da quanto l'assessore onorevole Dentamaro ha riferito per quanto concerne le risorse messe a disposizione per la soppressione degli enti e degli organismi. È

stato posto un problema che certamente dovrà essere all'attenzione del Parlamento nel prosieguo dell'*iter* di questa legge.

Più in generale vorremmo conoscere le opinioni dei rappresentanti delle regioni per quanto riguarda l'impianto complessivo del finanziamento delle funzioni fondamentali, perché se da un lato l'articolo 1 prevede che questi finanziamenti avverranno secondo i principi e i criteri stabiliti dalla legge n. 42 del 2009, dall'altro lato c'è forte anche il richiamo, sempre nell'articolo 1, secondo comma, che tutto debba avvenire nel rispetto del patto di stabilità, nel rispetto quindi di tutti i vincoli che ben conosciamo e che sono già stati oggetto diverse volte di discussioni approfondite in Parlamento.

Ci interessa, pertanto, l'opinione delle regioni in ordine alle reali possibilità di margini di manovra di finanziamenti e di risorse, nel rispetto del vincolo del patto di stabilità.

MARIANGELA BASTICO. Rivolgo un ringraziamento non formale ai rappresentanti della Conferenza delle regioni, perché ci hanno fornito un'illustrazione davvero molto chiara e puntuale dei punti che sono stati – immagino – oggetto di una discussione anche molto lunga e complessa.

Voi sapete che il disegno di legge è ora in discussione al Senato; proprio oggi alle ore 18 scade il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione.

Abbiamo ricevuto gli emendamenti che i rappresentanti delle regioni oggi ci hanno sintetizzato e posso annunciare che, per quanto riguarda il gruppo del Partito democratico sono stati presentati da vari senatori in Commissione, in modo da aprire una discussione reale su questi contenuti, molti dei quali io personalmente trovo molto pertinenti, molto puntuali e quindi anche interessanti per un approfondimento.

Voi sapete che il Partito democratico alla Camera ha votato contro il testo, proprio perché si riteneva che contenesse ancora delle incongruità molto forti rispetto alla necessità di costruire un impianto complessivo, perché in fondo è vero che questo testo contiene un rinvio all'elaborazione della Carta delle autonomie locali quindi alla sistemazione di tutta la normativa, ma deve dare finalmente – noi diciamo – un assetto istituzionale chiaro, ben strutturato. Secondo noi occorrono ancora dei passaggi molto significativi, anche se obiettivamente già un pezzo di strada è stato fatto e quindi il lavoro emendativo deve essere volto a completare l'assetto istituzionale.

Da questo punto di vista trovo molto pertinenti in modo particolare alcuni elementi che voi avete citato, di favore per la costituzione dell'associazionismo comunale. Siamo convinti che il perno del sistema debbano essere le autonomie locali costituzionalmente sancite, cioè presenti nella Costituzione e direttamente elette. Noi siamo per un'operazione che ponga davvero al centro del sistema il comune, la provincia e la regione, non tutte le numerose articolazioni successive; se avvengono, le unioni riteniamo debbano essere composte dai soggetti che costituiscono il soggetto di primo livello, cioè comuni e province, in particolare.

Da questo punto di vista, quindi, concordiamo, faremo una riflessione molto approfondita sul tema delle funzioni fondamentali; abbiamo presentato comunque gli emendamenti che voi avete proposto, perché avevamo colto anche noi questa differenziazione. Pertanto questo sarà un oggetto fondamentale, perché è chiaro che collegando questo ragionamento istituzionale con il federalismo fiscale, sappiamo che l'elencazione delle funzioni fondamentali ne sarà poi il perno. Anzi, noi abbiamo lamentato che prima si doveva fare il federalismo dal punto di vista dell'assetto istituzionale e poi dal punto di vista fiscale, ma oggi, parlando di funzioni fondamentali, parliamo del perno del federalismo stesso, quindi del finanziamento messo in capo a province, comuni e regioni.

Volevo fare una domanda relativamente a un argomento su cui immagino abbiate fatto una discussione, avendo noi ricevuto anche gli emendamenti di UPI e

ANCI. Volevo sapere se era stato discusso con il sistema delle autonomie locali se le funzioni fondamentali debbano essere unicamente assegnate dalla legge dello Stato direttamente a comuni e province, come chiedono ANCI e UPI, ovvero se, come scritto nel testo e come a me sembra più congruo, anche dalle leggi regionali sicuramente nelle materie di competenza esclusiva delle regioni, ma anche di competenza concorrente, perché ci possono essere delle specificità. Su queste ultime si potrebbe fare un ragionamento più articolato. Ho presentato una proposta emendativa che al posto di « o », laddove l'articolo della legge dice che « è la legislazione nazionale o regionale che assegna le funzioni fondamentali », segnalando una competenza esclusiva dello Stato per alcune e una competenza esclusiva delle regioni per altre, propone di inserire « e », lasciando più aperta anche la possibilità di un intreccio. Conosco bene, ad esempio, la materia dell'istruzione e ritengo che, pur essendo materia concorrente, debba vedere una competenza forte dello Stato nell'assetto ordinamentale, ma anche una competenza della legislazione regionale negli aspetti organizzativi.

Volevo sapere se voi avete svolto questa che è una delle discussioni portanti, perché è chiaro che nel momento in cui si ragiona di funzioni fondamentali, dell'assetto sia ordinamentale sia di carattere fiscale, si deve valutare se è stato oggetto da parte delle regioni di una discussione di merito e anche di una discussione con il sistema delle autonomie locali.

PRESIDENTE. Do la parola ai nostri ospiti per la replica.

IDA MARIA DENTAMARO, *Assessore al sud e federalismo della regione Puglia*. Brevemente, per quanto riguarda il patto di stabilità, le regioni stanno conducendo una lotta direi senza quartiere, tra l'altro con in testa su questo argomento specifico proprio la Puglia, per ottenere una revisione delle regole del patto di stabilità interno, nel senso di "nettizzare", di non computare all'interno della base di calcolo per il rispetto del patto, le spese per il cofinanziamento degli interventi finanziati con risorse europee.

Questo è il punto decisivo che secondo noi sbloccherebbe e renderebbe compatibile il sistema con l'effettivo andamento della spesa sia regionale che degli enti locali, perché altrimenti ci troviamo sempre davanti a un imbuto, cioè a una scelta diabolica, o paradossale che dir si voglia: o non cofinanziamo e quindi mandiamo risorse europee in disimpegno automatico, subendo poi sanzioni per questo da parte della Commissione dell'Unione europea, oppure cofinanziamo e quindi spendiamo virtuosamente le risorse europee, ma sforiamo il patto di stabilità e subiamo sanzioni dall'altra parte. Questo vale poi a catena anche per gli enti locali, naturalmente.

Modificare questa regola che riguarda soltanto il patto interno (non incontrerebbe ostacoli dal punto di vista della Commissione europea, lo abbiamo anche verificato) significherebbe sbloccare tutto il sistema e consentirebbe a molte più regioni di quante non ci abbiano provato finora – e uso volutamente il termine provato perché siamo quasi a livello di sperimentazione – di regionalizzare il patto di stabilità, cioè di scambiare quote di patto fra regioni ed enti territoriali in maniera tale che si possa ottimizzare la spesa di tutti e tre i livelli di governo, ammesso che siano soltanto tre.

Questa è la posizione delle regioni sul patto di stabilità; è chiaro che ci rendiamo conto che queste regole incidono moltissimo sulla possibilità e sul modo di realizzare le previsioni anche ordinamentali, non c'è dubbio.

Il punto che abbiamo individuato come massima criticità e quindi quello che sarebbe di massima utilità modificare è questa regola.

Per quanto riguarda invece la questione della competenza, il dibattito svolto tra di noi non è stato particolarmente approfondito, perché ho l'impressione che la risposta sia più tecnica che politica, cioè la risposta è in Costituzione. Ci dobbiamo intendere, assegnare le funzioni è una

cosa, disciplinare è un'altra. Sulla individuazione e quindi in qualche maniera sull'assegnazione, tecnicamente forse il termine più adatto sarebbe attribuzione delle funzioni fondamentali, c'è competenza legislativa esclusiva statale.

Sulla disciplina invece, una volta che la legge statale le abbia individuate, enucleando dalla Costituzione il cuore dell'autonomia (personalmente ritengo che questo sia il senso di un'autonomia riconosciuta come valore fondante della Costituzione e non attribuita a posteriori) la disciplina di queste funzioni fondamentali è basata sull'articolo 117 della Costituzione, cioè a seconda che rientrino in una potestà legislativa esclusiva dello Stato o concorrente o residuale delle regioni.

Se la tenuta dei registri anagrafici è funzione fondamentale e sicuramente lo è, perché dal punto di vista amministrativo non c'è dubbio che deve stare vicino al cittadino, tuttavia la legislazione è di competenza esclusiva statale e quindi non potrà intervenire la legge regionale. Se invece una funzione fondamentale vorrà a essere individuata nella disciplina dell'urbanistica, fermo restando che è funzione fondamentale del comune, la disciplina legislativa è quella concorrente.

In questo momento, non mi sentirei di dare altre risposte e credo che questa sia la ragione tecnica per la quale non c'è stato un approfondimento particolare né tra di noi né con le autonomie.

RICCARDO NENCINI, *Assessore alle riforme istituzionali della regione Toscana*. Volevo aggiungere – essendo ghiotta l'occasione che veniva ricordata dalla senatrice Bastico della scadenza di oggi alle ore diciotto – che uno dei punti che abbiamo sottoposto al Governo (ma a oggi non ha avuto una risposta) riguarda proprio una delle questioni sollevate nella risposta data dall'onorevole Dentamaro sul patto di stabilità.

Faccio un esempio, se mi permettete. Lotta all'evasione fiscale: le regioni hanno una piccola competenza e hanno piccoli tributi. Nonostante abbiano piccoli tributi, ci sono regioni X e regioni in Italia che hanno fatto un lavoro dignitosissimo nel recupero, ne conosco perlomeno tre.

I denari recuperati da queste tre regioni sono finiti in un salvadanaio, sono inutilizzabili perché il patto di stabilità non consente di utilizzarli. Il risultato quindi qual è? Che l'incentivazione a lottare contro l'evasione fiscale, cosa da farsi per motivi di principio, se fosse sostenuta anche da motivi assolutamente concreti, produrrebbe naturalmente maggiori effetti.

La richiesta è stata quando ne discutiamo, perché non prevedere una forma di protezione, di salvaguardia, di premialità per quelle regioni che recuperano x nell'evasione fiscale e quindi dimostrano un lavoro buono svolto? Una parte di quell'x recuperato va tolto e messo *a latere* rispetto al patto di stabilità. Diversamente in corso d'opera diventa un salvadanaio che si ingrossa, ma non siamo in condizione di utilizzarlo nemmeno per la rappresentanza.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il patto di stabilità è pienamente condivisibile; nell'*iter* parlamentare ritengo che sia importante salvaguardare la capacità programmatrice e realizzatrice di quelle regioni che svolgono già un lavoro finalizzato in questo senso. Ringrazio gli ospiti intervenuti per la presenza e per il contributo fornito.

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 4 luglio 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO